

ALLEGATO 1

Azione 10.7.1 territorializzata per lo strumento CLLD

GAL “Terre di ACI”

Scheda tecnica per la realizzazione di Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità

Azione	10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità
Centro di Responsabilità	Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.
Beneficiari	Enti locali e loro associazioni/consorzi/Unioni e Scuole
Dotazione per il GAL “Terre di ACI”	€ 200.000,00
Beneficiari del Gal “Terre di ACI”	I comuni potenziali beneficiari del GAL sono: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale e Valverde.
Operazioni ammissibili e non ammissibili	<p>Sono ammissibili i progetti esecutivi, che siano stati approvati dall’Ente locale proponente. In particolare, sono ammesse proposte rientranti nelle seguenti tipologie di interventi, fra loro cumulabili:</p> <ul style="list-style-type: none">a) interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente) e di miglioramento sismico (nel solo caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione della insistenza di vincolo di tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004);b) interventi finalizzati all’eliminazione di rischi per l’ottenimento della certificazione di agibilità dell’edificio ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio;c) ampliamenti e/o nuove costruzioni a completamento di edifici scolastici esistenti, per soddisfare specifiche esigenze scolastiche, da dimostrare adeguatamente, compresa la costruzione di mense (o locali di refezione collettiva), palestre e laboratori;d) interventi diversi dai precedenti, anche relativi ad interventi di manutenzione straordinaria e/o di rimozione di barriere architettoniche e/o eliminazione di residui di amianto, e/o infrastrutturazione informatica, purché l’Ente locale proponente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti;e) la mappatura aggiornata della vulnerabilità degli edifici scolastici secondo le verifiche di cui all'OPCM n.3274/2003 “Primi elementi. In materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica e ss.mm.ii;

f) l'accessibilità e fruibilità delle strutture da parte di tutta la popolazione scolastica con particolare riferimento alle persone diversamente abili, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento di arredi e attrezzature e strutture (anche attraverso il ricorso alle ICT e a soluzioni innovative in grado di adeguarsi ai modelli didattici e di apprendimento più avanzati)

g) la fruibilità di tutti gli spazi interni ed esterni (ad esempio attraverso il relativo adeguamento, segnaletica, ecc.) anche finalizzati alle attività artistiche, sportive e ludico-ricreative. Potenzando gli spazi volti a tali attività si potranno garantire, altresì, infrastrutture adeguate a recepire le nuove esigenze del contesto territoriale (aperture all'area di riferimento per l'adeguamento e ampliamento degli spazi per attività dedicati alla musica, sport, ecc.).

Le proposte progettuali che prevedono la ristrutturazione edilizia di edifici scolastici esistenti (art. 3 comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001) o interventi di nuova costruzione (art. 3 comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001) devono rispettare gli obblighi sanciti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

Si precisa che, qualora siano presentate proposte di tipologia a) relative a edifici esistenti ricadenti in zona 1 e 2, il proponente dovrà allegare le verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274/2003, corredate delle schede di livello LC1 o LC2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20-bis, comma 4, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla Legge 7 aprile 2017, n.45, e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 21 settembre 2018, n. 108.

Si precisa che, qualora siano presentate proposte di tipologia b), c), d), l'Ente locale proponente dovrà necessariamente presentare:

1 – per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 1 e 2, idonea documentazione (verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274/2003, corredate delle schede di livello LC1 o LC2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20-bis, comma 4, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 21 settembre 2018, n. 108) che l'edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;

- Il contributo finanziario concedibile per le operazioni relative alla valutazione del rischio sismico è determinato in base al volume edificato, con un limite minimo di € 3.000,00 ed un limite massimo determinato in relazione agli importi massimi riconoscibili per le spese connesse alla redazione di verifiche sismiche come previsti nell'allegato 2 dell'OPCM 3362/2004, lettera a) – punto a.1, *“Per gli edifici il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle indagini necessarie, è definito in funzione del volume totale dell'edificio, espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni, ed è pari:*
- per edifici con volume fino a 10.000 m³ al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,50 €/m³, con un minimo di 3.000,00 €/edificio;
- per edifici con volume superiore a 10.000 m³ e fino a 30.000 m³ alla somma del costo previsto per un edificio di 10.000 m³ e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 10.000 m³ ed un costo unitario di 1,80 €/ m³;
- per edifici con volume superiore a 30.000 m³ e fino a 60.000 m³ alla somma del costo previsto per un edificio di 30.000 m³ e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 30.000 m³ ed un costo unitario di 1,20 €/ m³;
- per edifici con volume superiore a 60.000 m³ e fino a 100.000 m³ alla somma del costo previsto per un edificio di 60.000 m³ e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 60.000 m³ ed un costo unitario di 0,60 €/ m³;
- per edifici con volume superiore a 100.000 m³ alla somma del costo previsto per un edificio di 100.000 m³ e del prodotto fra il volume dell'edificio eccedente 100.000 m³ ed un costo unitario di 0,30 €/ m³.

2 - per gli edifici esistenti ricadenti in zona 3 e 4, dichiarazione di conformità strutturale alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche.

La predetta documentazione deve essere prodotta alla Regione con l'obbligo di aggiornamento dei dati relativi all'edificio interessato sul sistema dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica (ARES).

In caso di mancata produzione della documentazione di cui sopra, i progetti non saranno finanziabili.

Di contro, non sono ammissibili a finanziamento gli interventi:

	<p>1) relativi ad edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica non statale, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65e muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica;</p> <p>2) che prevedano esclusivamente opere di sistemazione a verde e arredo urbano, ancorché di aree pertinenziali scolastiche;</p> <p>3) relativi ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali che siano oggetto di dimensionamento scolastico regionale;</p> <p>4) già destinatari, per le stesse opere, di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la sola eccezione di eventuale cofinanziamento dell'opera, fino alla concorrenza del costo complessivo, con fondi propri oppure con il Conto Termico 2.0;</p> <p>5) per i quali siano state avviate le procedure di gara con la pubblicazione del relativo bando, alla data di invio della Circolare;</p> <p>6) per i quali non sia stata aggiornata la relativa scheda sul Portale dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES), alla data di presentazione dell'istanza.</p>
Spese ammissibili e non ammissibili	<p>Sono ammissibili: L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione dell'Ente locale proponente beneficiario ed è invariabile in aumento.</p> <p>1. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, nel Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione 10.7.1.</p> <p>2. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. Inoltre, le spese dovranno essere sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal Programma Operativo FESR 2014/2020.</p> <p>3. Le spese per progettazione, direzione e collaudo dei lavori, sono ammissibili complessivamente purché calcolate nel rispetto del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 17/06/2016, n. 101941 ed affidate ai sensi del DL 50/2016 e successive modifiche e d integrazioni.</p> <p>5. le spese per arredi, attrezzature e strutture(anche attraverso il ricorso alle ICT e a soluzioni innovative in grado di adeguarsi ai modelli didattici e di apprendimento più avanzati) .</p> <p>Non sono ammissibili:</p> <p>6) Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.</p> <p>7) Restano escluse dal finanziamento le eventuali economie derivanti da affidamenti di lavori e servizi di ingegneria ed architettura.</p> <p>8) Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili e non coerenti con le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.</p> <p>9) Per tutte le spese ivi non specificate o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.</p>
Forma ed entità del contributo finanziario	<p>1. Il finanziamento in conto capitale viene concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili dell'operazione, determinati in applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie.</p> <p>2. Il contributo concedibile, in relazione al/agli interventi proposti dai beneficiari appartenenti a ciascun GAL, non deve superare la dotazione finanziaria di cui sopra, approvata per ciascuna strategia.</p>
Documentazione da allegare per raggiungere il punteggio minimo di 40	<p>3. progetto di livello esecutivo, completo dell'approvazione amministrativa dell'organo di gestione dell'Ente locale e dei relativi elaborati grafici e tecnici, predisposti nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, con allegato quadro economico, in cui siano specificate le lavorazioni da effettuare, suddivise in categorie omogenee;</p> <p>4. deliberazione dell'organo di gestione dell'Ente locale con la quale lo stesso si impegna alla eventuale compartecipazione al finanziamento dell'intervento;</p> <p>5. per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 1 e 2, le verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'OPCM 3274/2003, corredate delle schede di livello LC1 o LC2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20-bis, comma 4, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 21 settembre 2018, con le quali si dimostri che l'edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento;</p> <p>6. - per gli edifici esistenti ricadenti in zona 3 e 4, dichiarazione attestante che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche;</p>

Requisiti di ammissibilità	<ul style="list-style-type: none"> – Piena proprietà pubblica dell'edificio – Coerenza con i documenti di programmazione attuativa vigenti
Azione 10.7.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE, INDICATORI/DESCRITTORI, PESI	
Criteria di attribuzione dei punteggi per le tipologie di intervento di cui alle lettere a), b), c), d) (massimo 90 punti)	
1.	<p>interventi di tipologia di cui alla lettera a) di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti e di miglioramento sismico: <u>50 punti attribuibili</u></p> <p>Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = \begin{cases} p = 50 & \text{per } I_R \leq 0.2 \\ \frac{400 - 500I_R}{6} & \text{per } 0.2 < I_R < 0.8 \\ p = 0 & \text{per } I_R \geq 0.8 \end{cases}$ <p>ove per I_R si deve intendere l'indice di rischio per la salvaguardia della vita calcolato rispetto all'accelerazione al suolo.</p>
2.	<p>interventi di tipologia di cui alla lettera b) finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità: <u>40 punti massimi attribuibili</u>, per le seguenti problematiche (cumulabili fra loro):</p> <ul style="list-style-type: none"> – interventi di adeguamento impiantistico e funzionale finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità: <u>massimo punti 40</u>, assegnati per le seguenti problematiche (cumulabili fra loro): <ul style="list-style-type: none"> a. interventi per la riduzione del rischio d'incendio: <u>punti 20</u>; b. interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione: <u>punti 10</u>; – interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto: <u>punti 5</u>; – interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: <u>punti 5</u>.

3. interventi di tipologia di cui alla lettera c), ampliamenti e nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche, adeguatamente dimostrate, compresa la costruzione di mense e palestre, a completamento di edifici scolastici esistenti: massimo punti 30 (cumulabili fra loro):

- realizzazione di spazi didattici: punti 8;
- realizzazione di mense (o locali di refezione collettiva): punti 10;
- realizzazione di palestre: punti 6;
- realizzazione di laboratori: punti 6.

4. interventi di tipologia di cui alla lettera d), diversi dai precedenti, purché l'Ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti: massimo punti 15 (cumulabili fra loro).

- per interventi di rifacimenti coperture/tetti: punti 3
- per interventi di rifacimento solai/controsoffitti: punti 3
- per interventi di rifacimento facciate: punti 3
- per interventi di abbattimento barriere architettoniche: punti 3
- per interventi di infrastrutturazione informatica: punti 3

5. interventi di tipologia di cui alla lettera e) volti all'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 /2003. massimo 20 punti

Epoca di realizzazione	Struttura in c.a.	Struttura in muratura o mista	Struttura in acciaio
Prima del 1962	20	20	20
Dal 1963 al 1974	15	16	15
Dal 1975 al 1995	12	14	12
Dal 1996 al 2008	5	6	6
Dopo il 2003 con classificazione sismica più sfavorevole	2	3	2

6. interventi di tipologia di cui alla lettera f) l'accessibilità e fruibilità delle strutture da parte di tutta la popolazione scolastica con particolare riferimento alle persone diversamente abili. massimo 10 punti

- **abbattimento barriere architettoniche** - **punti 10**
- **adeguamento di arredi e attrezzature** - **punti 5**
- **ricorso alle ICT (Information and Communications Technology) tecnologie dell'informazione e della comunicazione** - **punti 5**

7. interventi di tipologia di cui alla lettera g) fruibilità di tutti gli spazi interni ed esterni. massimo 5 punti

- **attrezzature sportive** - **punti 5**
- **attrezzature ludico ricreative** - **punti 4**
- **posizione segnaletica** - **punti 3**

Qualora un progetto preveda più tipologie di intervento verrà attribuito il punteggio più favorevole, ad eccezione dei punteggi previsti per le tipologie a) e b) in quanto costituenti gli unici punteggi cumulabili fra loro.

Punteggio soglia per la
selezione delle
operazioni= .../100

Il Funzionario Direttivo
f.to G.ppe Mangiacavallo

Il Dirigente del Servizio XI
Mario Medaglia

Il Dirigente Generale
Antonio Valenti